

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Aspetti generali

La società a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o con atto unilaterale (art. 2463 c.c.). La partecipazione dei soci è rappresentata da quote. Il capitale sociale minimo è pari a € 10.000,00.

Responsabilità per le obbligazioni sociali

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462, comma 1 c.c.).

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente:

- quando i conferimenti non siano stati effettuati per intero;
- fin quando non sia stata attuata la prescritta pubblicità nel Registro delle imprese (art. 2462, comma 2 c.c.).

Costituzione

Le S.r.l. possono essere costituite per una durata illimitata nel tempo.

I conferimenti possono essere rappresentati da denaro e, se previsto dallo statuto, da qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica. E' altresì ammesso il conferimento di servizi da parte dei soci della società, a patto che sia prestata adeguata garanzia. In sede di costituzione, a ciascun socio è richiesto il versamento del 25% dei conferimenti in denaro. L'atto costitutivo deve esser redatto per atto pubblico notarile.

Iscrizione nel Registro delle imprese

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329 c.c.. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro (art. 2330, comma 3 c.c.).

Amministrazione

La società è amministrata da uno o più soci, salvo contraria disposizione dello statuto. L'amministrazione, tuttavia, può essere affidata anche a terzi. Lo statuto può attribuire ai soci particolari diritti, come quello di designare uno o più amministratori, o di porre il veto su particolari decisioni o sulla nomina di un amministratore. Gli amministratori possono essere nominati a tempo indeterminato.

I modelli di amministrazione applicabili alla Società a responsabilità limitata sono i seguenti: a) Amministratore Unico; b) Consiglio di Amministrazione (C.d.A.), nell'ambito del quale le decisioni sono assunte mediante delibere o consultazioni scritte fra i propri membri; c) Amministrazione disgiunta; d) Amministrazione congiunta.

Le deliberazioni inerenti a particolari materie, concernenti progetti di bilancio, progetti di fusione e scissione ed aumenti di capitale, sono sempre adottate collegialmente dagli amministratori.

Gli organi di amministrazione hanno il potere di agire in nome della società nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri agli stessi conferiti e depositati presso il Registro delle Imprese.

Gli amministratori sono congiuntamente e solidalmente responsabili:

- nei confronti della società, per la violazione dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto;

- nei confronti dei soci e dei terzi, per danni causati da loro negligenza o da atti compiuti con dolo. Tale responsabilità non si estende agli amministratori che dimostrino di aver dissentito o che si siano opposti alla violazione. Il socio, che abbia autorizzato azioni potenzialmente dannose nei confronti della società, è congiuntamente e solidalmente responsabile con gli amministratori

Soci

I soci adottano le delibere sia collegialmente, sia attraverso consultazioni scritte nei seguenti casi:

- approvazione del bilancio e distribuzione di dividendi;
- nomina degli amministratori e dei membri del Collegio Sindacale;
- modifica dello statuto;
- operazioni che prevedano sostanziali modifiche dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci;
- materie espressamente indicate dallo statuto.

I soci possono concordare diverse modalità di distribuzione degli utili e di partecipazione alle perdite, che non devono necessariamente essere in proporzione al conferimento effettuato. Gli utili distribuibili, tuttavia, sono solo quelli realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. I patti volti ad escludere parzialmente o interamente uno o più soci dalla distribuzione degli utili e delle perdite sono nulli.

Recesso dei soci

Viene ammessa dall'articolo 2473 c.1 del c.c. la possibilità di stabilire statutariamente il diritto di recesso. Infatti l'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno acconsentito:

- al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- alla sua fusione o scissione;
- al trasferimento della sede all'estero
- alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma, c.c. (art. 2473, 1 comma, c.c.).
- ciascun socio può, altresì, esercitare il diritto di recesso quando la S.r.l. abbia durata illimitata

Trasferimento di partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato (art. 2469 C.C.)

Libri sociali obbligatori

La società a responsabilità limitata, oltre ai libri e alle altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 per le imprese commerciali, deve tenere:

- 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;

- 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
- 3) il libro delle decisioni degli amministratori;
- 4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 del c.c.

Controlli

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei seguenti casi:

- quando il capitale sociale della S.r.l. sia superiore a € 120.000.000;
- quando vengano superate determinate soglie (relative al numero dei dipendenti, ai profitti o ai beni della società). Le disposizioni relative ai poteri del Collegio Sindacale nella Società per Azioni sono applicabili alla S.r.l. Il controllo sulla gestione della società può anche essere affidato al Collegio Sindacale, fermo restando che il controllo contabile deve essere necessariamente delegato ad una società di revisione.

Adempimenti

Atti o denunce

Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazione di inizio attività e successive variazioni dati o cessazione di attività per persone individuali e lavoratori autonomi e per soggetti diversi dalle persone fisiche (su modello cartaceo o per via telematica D.P.R. 404/2001)

Redazione dell'atto costitutivo e dello statuto per atto notarile

Registrazione dell'atto presso l'Ufficio del Registro competente per territorio

Domanda di iscrizione nel Registro delle imprese con denuncia di inizio attività al Repertorio Economico Amministrativo (REA)

Enti di riferimento

Agenzia locale delle Entrate

Notaio

Ufficio del registro

Registro delle imprese presso la Camera di Commercio

Modelli

Modelli IVA

[Modello AA 9/7](#) (per imprese individuali e lavoratori autonomi)

[Modello AA 7/7](#) (per i soggetti diversi dalle persone fisiche)

[Modello 69](#)

[Modello S1 elettronico](#) per iscrizione di impresa (società di persone, società di capitali, consorzi e cooperative)

Iscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto

<i>Riferimenti legislativi</i>	artt. 2463, 2329, 2330, 2331, 2332, 2341 c.c.
<i>Termini</i>	Entro 20 giorni dalla data dell'atto o dalla data in cui si è venuti in possesso dell'eventuale autorizzazione

<i>Luogo e modalità di presentazione</i>	presso l'Ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, in <u>via telematica</u> e su <u>supporto informatico</u>
<i>Modalità operative di presentazione al Registro imprese</i>	<ul style="list-style-type: none"> - MODULISTICA, compilata elettronicamente attraverso il programma Fedra o simili: - • <u>S1</u>, per la richiesta dell'iscrizione dell'atto, il quale dovrà essere dichiarato, dal Notaio rogante od autenticante, conforme all'originale tenuto a repertorio; - • CODICI ATTO UTILIZZABILI: A01 - A06 - A08 - • <u>INTERCALARE P</u>- Iscrizione, per la richiesta di iscrizione della nomina di ciascuna persona che compone l'organo amministrativo (amministratore unico, consiglio di amministrazione, più amministratori) e l'eventuale organo di controllo (collegio sindacale, revisore o società di revisione); - • <u>INTERCALARE S</u>, per riportare l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali; - • La distinta dovrà essere sottoscritta dal Notaio. <p>N.B.</p> <p>1) Nell'<u>Intercalare P</u> (o nel modello NOTE) vanno riportati gli estremi di iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili con l'indicazione del relativo decreto ministeriale e degli estremi della Gazzetta Ufficiale.</p> <p>2) Nel caso l'atto costitutivo preveda anche la contemporanea apertura di una sede secondaria, dovrà essere allegato anche il modello <u>SE</u>, seguendo le formalità di cui al Punto 3l.</p> <p>3) La eventuale apertura di unità locali operative , dovrà essere comunicata con l'apposito modello <u>UL</u>, contemporaneamente alla denuncia di inizio dell'attività</p>
<i>Diritti di Segreteria C.C.I.A.A.</i>	<p>I diritti di segreteria da versare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Euro 120,00 (Presentazione su supporto informatico con firma digitale); - Euro 90,00 (Presentazione con modalità telematica)
<i>Imposta di bollo</i>	- Imposta di bollo forfettaria pari a Euro 65,00, da pagarsi secondo le stesse modalità previste per i diritti di segreteria
<i>Diritto annuale</i>	- Diritto annuale pari a 373.00 euro, salvo eventuale maggiorazione applicata dalla Camera di Commercio di competenza